

a dire che le leggi le quali abbiamo votato sulle concessioni governative sono eguali per tutto il regno.

Io dunque desidererei che la Commissione del bilancio avesse la bontà di dire se ha deciso di proporre questa disposizione sotto forma di un quinto articolo della presente legge, oppure di farne soggetto di una legge separata.

**MANTELLINI, relatore.** La Camera ricorderà che colla legge dell'8 giugno 1874 furono introdotte alcune modificazioni sulle tasse per concessioni governative. Ora fra queste tasse c'era anche quella per il porto d'armi e per la caccia; ed è nato il dubbio, dalla formola colla quale era concepita quella disposizione, che le tasse di essa legge non si introducessero dove non esistevano, ma unicamente se ne aggravasse la tariffa, dove già erano in vigore.

In realtà, questo assunto non pareva sostenibile, dirimetto al principio costituzionale dell'uguaglianza delle imposte fra tutti i cittadini del regno a qualunque provincia appartengano!

Ma dacchè il dubbio è sorto, l'onorevole ministro ha proposto un apposito articolo per dilucidare la questione; un articolo di interpretazione autentica della legge, che abbiamo votata nella passata Legislatura; piuttosto che di legge nuova.

La Commissione generale del bilancio è stata unanime nell'approvare il concetto della proposta, e se un'opinione si è pronunciata nel senso che sarebbe stato più conveniente di farne tema di uno speciale progetto di legge, la maggioranza della Commissione è stata di parere di richiedere alla Camera la votazione di questa disposizione in un articolo aggiuntivo alla legge che approva il bilancio dell'entrata. Imperocchè è disposizione che si ha tutto l'interesse e tutto il dovere di metterla in applicazione subito col 1° dell'anno; e non pare che si urti contro nessuna difficoltà giuridica, e meno che mai costituzionale, coll'aderire al desiderio dell'onorevole ministro.

L'articolo aggiuntivo sarebbe questo:

« Le concessioni governative e le corrispondenti tasse di che nelle leggi del 26 luglio 1868, n° 1420, e dell'8 giugno 1874, n° 1947 (serie 2°), sono obbligatorie per tutto il regno. »

**CENCELLI.** Senza punto fare opposizione all'articolo stato proposto dall'onorevole ministro delle finanze, ed accettato dalla Commissione del bilancio, perchè era già persuaso che presto o tardi sarebbe stato proposto, ed in fatto fu nel concetto della Camera quando discusse quelle proposte sulle tasse di caccia, che tutti fossero eguali davanti alle imposte, io mi permetto, prima di votare quest'articolo, di

dirigere poche parole all'onorevole ministro delle finanze. La proposta di questo articolo dichiaratorio della legge sulle tasse di caccia con le reti, è bastante di per sè a dimostrare che detta legge dava luogo a diversa interpretazione, e che per conseguenza la misura proposta e presa dal ministro dell'interno di permettere nella provincia di Roma l'esercizio di questo genere di caccia senza obbligo di pagare la tassa è giusto. Essa però ha prodotto l'inconveniente che taluni troppo zelanti, o troppo timidi innanzi alla legge, hanno, anteriormente alla dichiarazione del ministro dell'interno, presa la licenza e pagata la tassa; e ciò fecero perchè i sottoprefetti li minacciarono di contravvenzione se non avessero rigorosamente ottemperato al disposto della legge.

Costoro sebbene in piccol numero dopo la declaratoria ministeriale pubblicata dalla prefettura hanno fatta la domanda per la restituzione che io credo giustissima.

Nè può opporsi che se non era la licenza obbligatoria, non era vietato il chiederla: e chiesta che era doveva pagarsi la tassa; perchè la dimanda non fu spontanea, ma fatta sotto la pressione della minaccia di contravvenzione; neppure può opporsi che detta licenza valesse per altre località ove per cacciare era necessaria, perchè fu rilasciata per località e territori determinati nella provincia di Roma, e per esse località e non altrove essa licenza era valida.

Per queste considerazioni la tassa pagata indebitamente non può, a mio avviso, cader dubbio che si debba restituire.

È pertanto che, trattandosi di poche decine di lire, prego l'onorevole ministro delle finanze di fare ragione a queste domande di rimborso che già vennero presentate (ed alcune le presentai io stesso), acciocchè sia restituito a ciascuno quello che indebitamente fu riscosso.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione, d'accordo col Ministero, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Le concessioni governative e le corrispondenti tasse di che nella legge del 26 luglio 1868, numero 4520, e dell'8 giugno 1874, numero 1947 (serie 2°), sono obbligatorie per tutto il regno. »

**PASQUALIGO.** Mi parrebbe, a proposito di questa legge, di fare un'osservazione.

O si tratta di una legge nuova, o di una legge interpretativa; ma parmi che il signor ministro abbia inteso di voler fare una legge interpretativa, e se è una legge interpretativa essa ha effetto retroattivo, ed i tribunali sono obbligati di averla in considerazione anche nei casi passati.